



STUDIO LEGALE
MANZELLA

Via B. Mattarella n. 138
Bagheria (PA) cap. 90011
info@studiolegalemanzella.com
www.studiolegalemanzella.com
Tel. 091 8432278
Mobile 346 1887330
fax. 0919100611

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE

TITOLO IV

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Capo II

Procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

Artt. 66 e s.s. C.C.I.I. - Procedura di ristrutturazione dei debiti n. 632/2023

Relazione del Professionista incaricato con funzioni di O.C.C.

INDICE:

1. Dichiarazioni preliminari
2. Oggetto della relazione
3. Documentazione esaminata
4. Situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Sig. Ventura
5. Attivo patrimoniale
 - 5.1 Beni Immobili
 - 5.2 Beni mobili registrati
6. Elenco dei creditori



7. Fattibilità della proposta
8. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione
9. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita
Elenco allegati alla relazione.

1. Dichiarazioni preliminari

La sottoscritta, Avv. Pia Maria Manzella, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, nata a Palermo (PA) il 01.03.1978, (C.F. MNZPRM78C41G273H), con studio in via B. Mattarella n. 138 in Bagheria (PA), indirizzo pec: piamaria.manzella@cert.avvocatitermini.it, fax. 091 9100611, tel. 346 1887330, con provvedimento del **13.04.2023 (All. 1)** dal Giudice Dott.ssa Giovanna Debernardi, come Professionista con i compiti dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.), ai sensi dell'art. 2, lett t) del C.C.I.I., nel procedimento R.G. n. 632/2023 per valutare l'ammissibilità della procedura di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore richiesta dal Sig. Ventura Giovanni, (C.F. VNTGNN54L08B315I), nato a Caccamo (PA) il 08.07.1954 ed ivi residente in via Antonio Amato n. 51, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Sciortino, con studio in Bagheria (PA) in via D. Sciortino n. 33, email: tommasosciortino@avvocatipalermo.it, pec: tommasosciortino@pecavvpa.it, fax 091 969140, tel. 091 969140.

Come disposto dall'Ill.mo Giudice nel provvedimento di nomina dello scrivente, il Sig. Ventura ha corrisposto la somma di € 500,00 a titolo di acconto spese di procedura allo scrivente O.C.C.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'Art. 68, co. 4 del C.C.I.I., la fattibilità dell'incarico si è concretata in occasione del primo incontro, avvenuto in data **05.06.2023**, e quindi ha provveduto in data **14.06.2023** a darne "*notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante*" e quindi entro sette giorni dal conferimento dell'incarico. **(si allega sotto il n. 2 e 2 B comunicazione e contestuale richiesta documentazione e ricevute di accettazione e consegna)**

Preliminarmente, il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni prescritte dall'art. 358 C.C.I.I., ed iscritta all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre,



ATTESTA

- che non sussistono, in relazione alla sua persona, condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto, né sta attualmente espletando, alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato alla proposta;
- che non ricorrono le condizioni ostative previste dal comma 2 dell'art. 358 del C.C.I.I., e cioè:

“Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.”

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 2, art. 66 e art. 67 e ss del C.C.I.I., ed inoltre, il ricorrente:

a) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni uno strumento di esdebitazione, così come individuato dall'art. 69, comma 1, e cioè: *“Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.”*

L'odierno istante si trova nella situazione di sovraindebitamento individuata dall'art. 2, lettere a), b) e c) del C.C.I.I., ovvero:

a) *«crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*

b) *«insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;*

c) *«sovraindebitamento»: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.”*



La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, così come formulata dal Sig. Ventura, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. art. 67, co. 2, CCII ed in particolare, dalla proposta, risultano:

- 1) elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute; **(All. 3)**
- 2) dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni; **(All. 4 A – 4 B – 4 C)**
- 3) certificato dello stato di famiglia; **(All. 5)**
- 4) prospetto delle spese correnti necessarie al suo sostentamento e a quello della moglie.

A completamento di ogni adempimento richiesto dal C.C.I.I., con particolare riferimento all'art. 68, co. 2, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire, oltre che sui presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle **cause dell'indebitamento** e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere** le obbligazioni assunte ;
- c) resoconto sulla **solvibilità del consumatore** negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale **esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**;
- e) giudizio sulla **completezza e attendibilità della documentazione** depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'art. 68, co. 2, del C.C.I.I., la scrivente procederà, quindi, a relazionare circa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dall'istante al fine di fornire il proprio giudizio in merito alla completezza ed all'attendibilità dei dati forniti, ad analizzare la fattibilità della proposta del consumatore e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile di proprietà esclusiva, in uso dall'istante e dalla di lui moglie, e più precisamente:

Il ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Caccamo Via Antonio Amato n. 51, meglio censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio MU, particella 213, subalterno 4, graffato al foglio 22 particella 947, subalterno 2, piano T-1, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita euro 258,23. **(Si allega visura immobile sotto al n. 6)**

2. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA



L'istanza presentata dal Sig. Ventura Giovanni, a mezzo del Suo difensore di fiducia Avv. Tommaso Sciortino, era corredata dalla documentazione oggi richiesta dall'art. 67, comma 2, C.C.I.I.

In particolare, unitamente all'istanza risultano agli atti del procedimento di nomina archiviato:

- Elenco creditori e delle somme dovute, successivamente aggiornato;
- Copia del documento d'identità;
- Copia del certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza.

Nessuna proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore è stata presentata dal debitore in sede di deposito della documentazione richiesta.

In data **05.06.2023**, la scrivente professionista con funzioni di O.C.C. si è riunita, in modalità telematica, con il Sig. Ventura Giovanni ed il difensore di fiducia Avv. Tommaso Sciortino, fine di conoscere le ragioni e i fatti che hanno condotto allo stato di sovraindebitamento ed acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di verificare la condizione di fattibilità della proposta di Ristrutturazione dei debiti del consumatore riferibile al nucleo familiare **(All. 7)**.

Successivamente alla data dell'incontro, svoltosi in modalità telematica, sono stati prodotti i seguenti documenti:

- carta di circolazione ; **(All. 8)**
- certificato di residenza e stato di famiglia; **(si veda all. n. 5)**
- estratto del registro dell'atto di matrimonio; **(All. 9)**
- lista movimenti ed estratti conto; **(All. 10)**
- casellario giudiziario; **(All. 11)**

3. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL RICORRENTE DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore e l'esame della documentazione acquisita dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di primo ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento del Sig. Ventura Giovanni, con particolare riguardo alle motivazioni che lo hanno portato ad assumere le obbligazioni alle quali, oggi, non è più in grado di far fronte.



I debiti contratti dal ricorrente, come risultanti dalla situazione dallo stesso esposta nell'accordo di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore sottoposta all'esame della scrivente, risultano essere i seguenti:

Creditore	Importo
Agenzia delle Entrate – Riscossione	Euro 15.353,69
Agenzia delle Entrate	Euro 10.009,41
Camera di Commercio Palermo	Euro 400,72
Comune di Caccamo	Euro 2.214,00
Santander Consumer Bank S.p.A.	Euro 20.862,00
YODA S.P.V. S.r.l.	Euro 38.523,00
Totale	<u>Euro 87.362,82</u>

3.1 STORIA DELL'INDEBITAMENTO

Il Sig. Ventura Giovanni, (C.F. VNTGNN54L08B315I), nato a Caccamo (PA) il 08.07.1954 ed ivi residente in via Antonio Amato n. 51, è coniugato con la Sig.ra Fiore Concetta, (C.F. FRICCT59H53B315S), anch'essa nata a Caccamo il 13.06.1959 e residente con il Sig. Ventura.

I due contraggono matrimonio in data 31.07.1973, in regime di comunione legale dei beni. Dalla loro unione, nascerà una bambina, Ventura Giuseppina, la quale ad oggi non vive più con i genitori essendo divenuta economicamente indipendente.

Dall'esposizione dei fatti avvenuta durante il primo incontro con la sottoscritta, il Sig. Ventura ha dichiarato che lo stesso svolgeva attività lavorativa di falegname, iniziando a lavorare all'età di 21 anni.

Lo stesso riferisce, come si apprende dal verbale, che aveva successivamente deciso di aprire un'attività di frutta e verdura che poi è stato costretto a chiudere poiché l'attività non rendeva ed i problemi di salute della moglie si facevano sempre più seri.



Per questo motivo, il Sig. Ventura decise di trasferirsi in Toscana, iniziando a lavorare come falegname presso la Ditta “Design Porte” per circa cinque anni. Avendo avuto un incidente sul lavoro, una volta scaduto il contratto che era a tempo determinato, la Ditta ha deciso di non rinnovare il contratto ma di licenziarlo.

A seguito di licenziamento, il Sig. Ventura è stato impiegato, sempre in Toscana, nello svolgimento di attività lavorativa come bidello per due anni; dopodiché, è stato trasferito a Termini Imerese (PA) presso il Liceo Scientifico sempre mantenendo la qualifica di bidello.

I debiti che ad oggi risulta avere il Sig. Ventura, sono debiti che derivano da obbligazioni assunte durante il periodo in cui aveva deciso di aprire un’attività di frutta e verdura. Nello stesso periodo, inoltre, aveva deciso di chiedere un prestito bancario di euro 100 milioni di vecchie lire, con i quali avrebbe dovuto ristrutturare un fabbricato per adibirlo a casa coniugale. La ristrutturazione richiedeva molto più denaro rispetto alle possibilità economiche dell’odierno ricorrente e, per questo motivo, lo stesso aveva dunque deciso di mettere in vendita il fabbricato e abbandonare il progetto.

A questo punto, le tasse non pagata per l’attività di frutta e verdura si andavano via via sommando alle rate del prestito. La rata di quest’ultimo, inoltre, era raddoppiata, essendo il prestito a tasso variabile. Con sacrificio, il Sig. Ventura è riuscito ad estinguere tutte le rate del finanziamento ma non le tasse derivanti dall’attività.

A questa situazione economica assolutamente disastrosa, risultava non di poco conto la situazione familiare che il Sig. Ventura aveva in casa. Più nello specifico, la moglie, **Sig.ra Concetta Fiore, soffre, ormai da più di trent’anni, di una depressione post partum sfociata in patologia mentale di primaria gravità,** con il passare del tempo, si è sempre più aggravata sfociando in precise patologie diagnosticate come disturbo schizzo affettivo di tipo misto ICD-10 F.25, con patologia rupofobica con rituali e comportamenti di evitamento tra cui anche il disturbo ossessivo compulsivo di accumulare oggetti in casa. **(Si allega numerosa documentazione medica formata negli anni sotto al n. 12)**

Durante questo periodo, il Sig. Ventura lavorava saltuariamente poiché necessitava di essere presente anche in casa per assistere la moglie.

Nell’anno 2002, il Sig. Ventura decide di contrarre un mutuo per la durata di anni 15 con Banca Nuova per un importo totale di euro 35.000,00 (Euro: trentacinquemila/00). Tale somma, come riferisce il ricorrente, sarebbe servita sia per pagare parte dei debiti legati alle tasse accumulate negli anni di attività di vendita di frutta e verdura sia per assistere la moglie dal punto di vista sanitario dal momento che i



disturbi di cui tutt'oggi soffre richiedono monitoraggi continui e percorsi psicoterapici con sedute mediche anche a pagamento.

Nell'anno 2010, rendendosi conto che non riusciva più a sostenere le rate del mutuo, e la pressione fiscale, debiti, dovendo anche assistere la moglie e aiutare economicamente la stessa figlia (ancora non economicamente indipendente), inizia dunque ad arretrare con i pagamenti delle rate del mutuo. Resosi conto della ormai insostenibile situazione di crisi economica, di fronte alla scelta se continuare o meno i livelli di cura e assistenza della moglie o pagare le rate del mutuo, decise di chiedere alla Banca di rimodulare l'ammontare della rata riducendola ad euro 200,00 mensili (da euro 350,00). La Banca negò la rimodulazione dell'ammontare della rata e da quel momento non è stato più in grado di far fronte alle obbligazioni contratte. Il mancato pagamento delle rate di mutuo ha comportato la decadenza del beneficio del termine rendendo irreversibile e impossibile recuperare la solvenza delle obbligazioni contratte.

Concludendo, l'odierno istante si trova in una situazione di squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché di insufficienza del reddito per obbligazioni assunte.

4. INDICAZIONE SULLA SOLVIBILITA' DELLA SITUAZIONE ATTIVA E PASSIVA ED INDICAZIONE DI EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

4.1 DEBITI

L'indagine compiuta dalla sottoscritta professionista con funzioni di O.C.C., ai fini di offrire un giudizio di solvibilità del debitore, si è concretizzata analizzando la documentazione relativa al debito con l'Amministrazione finanziaria, gli Enti previdenziali e gli istituti di credito/finanziari.

- Le visure rilasciate dalla CCIAA di Palermo ed Enna hanno permesso di constatare che il ricorrente non hanno subito protesti negli ultimi cinque anni.
- La scrivente ha acquisito la documentazione da Agenzia delle Entrate - Riscossione, che **si allega al n. 13**, la quale ha specificato che le pendenze erano pari ad **€ 15.353,69** , ma a cui dovevano essere aggiunti gli interessi di mora che saranno certificati da Agenzia delle Entrate – Riscossione. Dalla documentazione richiesta ed esaminata risulta che il Sig. Ventura ha un debito certificato con l'Agenzia delle Entrate pari ad **€ 10.009,41. (Si allega sotto al n. 14)**
- Non risultano esposizioni debitorie verso gli enti previdenziali. **(All. 15 A – 15 B)**



- Risulta un'esposizione debitoria con il Comune di Caccamo (PA) per € 2.214,00. (Si allega sotto al n. 16).
- **Con riferimento a YODA SPV S.P.A** si è provveduto, a mezzo pec, ad interrogare nuovamente YODA SPV S.p.A., al fine di ottenere una precisazione del credito senza alcun esito. (Si allega istanza e ricevute accettazione e consegna della pec sotto al n. 17 – 17 A – B – C – D)
- Gli ulteriori debiti del Sig. Ventura sono stati accertati per mezzo dell'accesso alla Centrale di allarme interbancaria, CRIF, Centrale rischi, CTC. (Si allega riscontro sotto al n. 18 – 19 – 20 - 21)

4.2 ANNO DI CONTRAZIONE DEI PRESTITI

Agenzia delle Entrate – Riscossione	2011
Agenzia delle Entrate:	2011
Camera di Commercio Palermo Levata di protesti	2018 e 2019
Comune di Caccamo	2015/2016/2017/2018
Santander Consumer Bank S.p.A.	01.01.2018
Mutuo con Banca nuova ora YODA S.P.V. S.r.l.	09.10.2002



4.3 REDDITI

Dall'analisi della documentazione prodotta, risulta che il ricorrente, Sig. Ventura Giovanni, percepisce un solo reddito e, per la precisione:

- Pensione lorda di euro 1.087,96 che, a seguito di varie trattenute, ammonta ad un totale complessivo netto di euro 761,53. **(Al. 22)**

4.4. ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Non risultano, allo stato, atti in frode ai creditori né azioni revocatorie pendenti.

5. GIUDIZIO IN ORDINE ALLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALL'ISTANTE A CORREDO DELLA DOMANDA.

Per quanto innanzitutto illustrato, sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dai ricorrenti e di quella ulteriormente acquisita, è possibile evidenziare che:

- Il nucleo familiare è composto da n. 2 componenti e, nello specifico, da:
 - a. Ventura Giovanni
 - b. Fiore Concetta
- Che allo stato attuale il Sig. Ventura percepisce un solo reddito, derivante dalla pensione; anche la di lui moglie percepisce una pensione di invalidità che però non può essere considerata ai fini della proposta essendo un sussidio.
- Che con il reddito del Sig. Ventura, lo stesso deve far fronte a:
 - a. Rata del mutuo pari a 350,00 ;
 - b. Rata cessione del quinto pari ad 183,00;
 - c. Esposizione debitoria pregressa con Agenzia delle entrate e riscossione;

Oltre alle esposizioni debitorie con Agenzia delle Entrate – Riscossione, pari ad euro **€ 15.481,69** come da atto di intervento depositato nella procedura esecutiva immobiliare rg 116/2022 oltre alle spese strettamente necessarie ordinarie per mantenere un nucleo familiare così numeroso, anche alla luce dei rincari delle utenze energetiche quali gas e luce.



Ad oggi, gli istanti hanno la necessità di € € 840,00 di cui 585,00 euro a persona, mensili per il loro sostentamento.

Il fabbisogno suddetto si ritiene congruo, anche se un po' al di sotto, considerato che gli indici ISTAT relativi alla tipologia di nucleo familiare che ci occupa, che prevedono una soglia di povertà di € 788,92, come correttamente viene indicato nella proposta e dalla scrivente verificato sul sito web:

<https://www.istat.it/iframe/poverta/index.php>.

Per quanto riguarda la completezza e l'attendibilità dei dati riguardanti i debiti contratti, la scrivente ha verificato i dati dichiarati ed in particolare ha ricevuto precisazione del credito via PEC, dai seguenti:

- Comune di Caccamo a mezzo pec protocollo.comunecaccamo@postecert.it, (Si veda all. n. 16);
- Agenzia delle Entrate – Riscossione; già allegati sotto i nn 13 e 14;

Oltre ad aver avuto comunicazione da parte di INPS e INAL dell'inesistenza di posizioni debitorie e aver consultato i seguenti sistemi di informazioni creditizie, e per la precisione:

- Crif; allegati sotto il n. 19;
- CENTRALE DEI RISCHI di Banca d'Italia; allegati sotto il n. 20;
- Centrale di allarme interbancaria di Banca d'Italia; allegati sotto il n. 19;
- CTC: si veda all. n. 21.

6. PATRIMONIO

Il debitore possiede il seguente **bene immobile**:

- immobile sito in Caccamo Via Antonio Amato n. 51, meglio censito al N.C.E.U. del medesimo Comune al Foglio MU, particella 213, subalterno 4, graffato al foglio 22 particella 947, subalterno 2, piano T-1, categoria A/3, classe 2, consistenza 5 vani, rendita euro 258,23. (Si veda all. n. 6)

Ed il seguente bene mobile registrato:



- autovettura Alfa Romeo 147 targata “DN478VF” **(si allega libretto di circolazione sotto al n. 8), il cui valore commerciale è del tutto trascurabile**, essendo stata immatricolata nell’anno 2008.
- Ed il seguente reddito: Pensione lorda di euro 1.087,96 che, a seguito di varie trattenute, ammonta ad un totale complessivo netto di euro 761,53. **(Si veda all n. 22)**

7. SINTESI DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE PROPOSTO, GIUDIZIO DI FATTIBILITA' E GIUDIZIO DI CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Il ricorrente, in ottemperanza all’art. 67 e ss del C.C.I.I., e non ricorrendo condizioni soggettive ostative ex art. 69 C.C.I.I., ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di adempiere i debiti contratti e conservare l’immobile di proprietà.

Come si evince dalla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dai debitori, il debito complessivo, giudicato dalla scrivente completo e attendibile, è pari ad **€ 82.384,42** oltre a **€ 6.500,00** da riconoscersi in prededuzione per spese stimate prudenzialmente nella misura minima, quale compenso dello scrivente O.C.C. e tale credito è determinato a norma dell’art. 2, lettera t), del C.C.I.I., con l'applicazione del D.M. 202/2014 e dovrà essere soddisfatto in prededuzione rispetto agli altri crediti.

La proposta formulata prevede:

- **il pagamento totale del creditore in prededuzione;**
- **nella misura del 90 % del creditore privilegiato;**
- **nella misura del 15 % dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c.;**
- **nella misura del 5 % dei creditori chirografari.**

Dunque il ricorrente propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi **la somma mensile di € 520,00** per **n. 84 rate** corrispondenti a sette anni, attraverso il versamento della suddetta rata ai creditori.

Il debitore, attraverso la procedura di ristrutturazione dei debiti proposta, che copre un arco temporale di sette anni, propone di assegnare ai creditori, oltre al pagamento in prededuzione dello scrivente O.C.C. (€ 6.500,00), e alle spese legali di euro 2.011,55, la complessiva somma di **€ 35.168,45** così suddivisa:



1. Creditore Privilegiato – **YODA SPV**: la somma complessiva di **€ 30.190,14** pari al **90%** del debito privilegiato residuo;
2. Creditore **AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE** privilegiato ex art. 2752 c.c.: la somma di **€ 3.804,47** pari al 15 % del debito privilegiato residuo;
3. Creditore chirografario – **COMUNE DI CACCAMO** : la somma di **€ 110,70** pari al 5 % del debito residuo;
4. Creditore chirografario – **SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.**: la somma di **€ 1.043,10** pari al 5 % del debito residuo;
5. Creditore chirografario – **CAMERA DI COMMERCIO**: la somma di **€ 110,70** pari al 5 % del debito residuo;

CREDITORE	PRIVILEGIO IPOTECARIO	PRIVILEGIO EX ART.	CHIROGRAFO	PERCENTUALE
YODA SPV	€ 30.190,14			90%
AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE		€ 3.804,47		15%
COMUNE DI CACCAMO			€ 110,70	5%
BANCA SANTANDER			€ 1.043,10	5%
<u>TOTALE</u>			€ 35.168,45	

8. FATTIBILITA' DEL PIANO



Ai sensi dell'art. 68, comma 2 del C.C.I.I, la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dal Sig. Ventura e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

L'attivo patrimoniale nella disponibilità del Sig. Ventura è data dalla casa di abitazione che è valutata dalla perizia di stima in seno alla procedura esecutiva 216/2022 pari ad euro 65.000,00 perizia che si **allega sotto il n. 23.**

Per tali motivi l'istanza propone al creditore ipotecario una percentuale di soddisfacimento del debito **pari al 90%** . La somma recuperata sarebbe per il creditore certa , rispetto all'incertezza della vendita nel caso di vendita esecutiva , nonché nel probabile decurtamento del prezzo base d'asta.

L'istante propone come modalità di rimborso **l'unico reddito che percepisce un credito certo e liquido rappresentato dalla sua pensione lavorativa.**

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il piano proposto risulta sostenibile e fattibile.

Con riferimento alla percentuale di pagamento dei creditori chirografari, si vuole porre l'attenzione sul fatto che il ceto creditorio chirografario rimarrebbe comunque polverizzato nel riparto dalla esecuzione portata avanti dal creditore privilegiato. Tali considerazioni risultano ancora più veritiere con la lettura del successivo paragrafo nel quale viene affrontata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

9. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del nuovo Codice della Crisi di Impresa (ex art. 9, comma 3 bis, lett. e) della Legge n. 3/2012), la scrivente è chiamata a valutare anche la convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore. Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria del bene immobile posseduto, dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.



Con la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione della procedura in parola stessa.

La vendita dell'immobile sito in Caccamo e dell'utilitaria, risulta essere scarsamente proficua ai fini del soddisfacimento dei creditori per le seguenti ragioni:

- sull'immobile sito in Caccamo su cui pende l'ipoteca grava una valutazione **sulla base della perizia stilata dall'Ing. Speciale Angelo**, nominato esperto ex art. 568 c.p.c. in data 20.11.2022, il valore di mercato del suddetto bene immobiliare stimato **pari ad un valore complessivo di € 65.000,00**. Considerando, quindi, le seguenti circostanze specifiche, e precisamente:
 - - il grado di usura dell'immobile evidenziato anche in perizia.
 - - il ribasso d'asta medio, con aggiudicazione alla terza asta, come da valori nazionali che avrebbe, sul prezzo base d'asta **di € 65.000,00 un impatto alla terza asta di € 36.562,5**, importo da cui dovrebbero essere decurtate le spese di esecuzione.

PROSPETTO DA RIBASSO D'ASTA:

Il valore dell'immobile, **da perizia allegata sotto al n. 22**, è pari ad € **65.000,00** :

I ESPERIMENTO DI VENDITA:

Prezzo base d'asta: euro 65.000,00

Offerta minima efficace: euro 48.750,00

II ESPERIMENTO DI VENDITA

Prezzo base d'asta: 48.750,00

Offerta minima efficace: 36.562,5

III ESPERIMENTO DI VENDITA

Prezzo base d'asta: euro 36.562,5

Offerta minima efficace: euro 27.422,00



Di contro, la proposta della presente ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede un pagamento, al creditore privilegiato ipotecario, pari ad € 30.190,14, valore economico superiore ad un ipotetico terzo esperimento di vendita che avrebbe un offerta minima efficace di euro 27.422,00, non considerando a tal fine che la somma verrebbe ulteriormente decurtata dagli ulteriori aggravii economici dovuti spese della procedura esecutiva immobiliare.

È di tutta evidenza come l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore, nel caso di specie, non può essere perseguita con risultati profittevoli e migliorati di sicura realizzazione rispetto ai saldi e agli importi indicati in questa procedura sia rispetto al creditore privilegiato e procedente nella procedura esecutiva che avrebbe un importo certo di rimborso del credito pari al 90% e con soddisfacimento anche dei creditori chirografari che nulla prenderebbero nell'ipotesi liquidatoria.

Inoltre il bene immobile in parola, nella disponibilità dei debitori risulta essere, oltre che l'unico rilevante in loro possesso, l'abitazione dell'intero nucleo familiare.

Questo O.c.c. nella decisione sul giudizio di convenienza della proposta rispetta all'alternativa liquidatoria **ha tenuto conto anche della parte della perizia di stima della procedura immobiliare che così recita sullo stato di conservazione dell'immobile** *“Dal sopralluogo eseguito e da quanto è stato possibile rilevare visivamente emergono alcune problematiche legate al degrado esterno del prospetto, in particolare, il balcone prospiciente Via A. Amato presenta rigonfiamenti e distacchi, mentre il prospetto di Via Panzica risulta non definito completamente. Vista la vetusta dell'immobile i materiali applicati evidenziano variazioni cromatiche e alcune deformazioni, parte della pavimentazione risulta distaccata e gli infissi presentano lesioni, bolle e macchie. Le tubazioni idriche realizzate in acciaio, causa corrosione, non risultano interamente funzionanti, pertanto, il debitore ha eseguito alcune operazioni di by pass o temporanee per rendere funzionante il sistema. All'interno del salone/soggiorno in corrispondenza della finestra principale è evidente una lesione di ampiezza rilevante. Le considerazioni sopra riportate sono estese a tutti gli altri elementi facenti parte dell'unità immobiliare, pertanto, lo stato conservativo ad avviso dello scrivente necessita di attività di manutenzione straordinaria.*



Si rimanda all'allegato interessato per visualizzare il tutto nella sua completezza.

A parere della scrivente è assolutamente sconsigliata, al ceto creditorio, l'esecuzione forzata, per le ragioni già sopra esposte e che qui riassumiamo per punti:

- scarso valore commerciale del bene mobile sia per la vetusta, sia per la zona , sia per la tipologia di immobile; (Si vedano anche foto della perizia estimativa della procedura immobiliare).
- insistenza di ipoteca a beneficio di uno solo dei creditori rispetto alla massa;
- svalutazione attuale del valore commerciale del bene immobile posseduto in caso di esecuzione all'asta; valore d'asta che partirebbe da valori intorno a € 65.000,00, che già alla terza asta comporterebbe un abbattimento del valore d'asta del 56% come da prospetto aste sopra indicato che porterebbe alla terza asta ai seguenti valori di offerta efficace di aggiudicazione pari a **€ 27.422,00** .

Vi è di più considerate le condizioni dell'immobile sopra evidenziate , con il rischio che la procedura, con l'offerta efficace della quinta asta venga dichiarata estinta per infruttuosità della vendita.

Dunque, concludendo l'importo che spetterebbe al creditore "YODA S.P.V. S.r.l.", creditore privilegiato, con l'omologa di questo procedura, e quindi pari ad un importo certo di € 30.221,32 , che sarebbe superiore all'importo che recupererebbe dalla procedura dell'esecuzione forzata con aggiudicazione con offerta efficace alla terza asta pari ad € 27.422,00 , importo che si vedrebbe ulteriormente decurtato a cause delle spese in prededuzione della procedura esecutiva, lasciando, inoltre, tutti gli altri creditori completamente insoddisfatti.

Con riguardo al bene mobile registrato (Alfa Romeo 147), risulta evidente che l'autovettura ha un valore commerciale del tutto trascurabile dal momento che si tratta di un veicolo la cui data di immatricolazione è l'anno 2008 .

I debiti contratti ammontano alla complessiva somma di **€82.384,42**, mentre il valore restituito ammonta ad euro **€ 35.168,45** escluse le spese della presente procedura.

Le spese complessive per la presente procedura, ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. d), da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate dal compenso del Gestore f.f. O.C.C., determinato calcolato secondo



l'art. 2, lettera t), del C.C.I.I., con l'applicazione del D.M. 202/2014, sulla base dei dati dell'attivo e del passivo rilevati, ossia prendendo a riferimento le tariffe previste per l'attivo e per il passivo.

L'importo lordo considerato ammonta a complessivi € 6.500,00, importo minimo.

CREDITORE	CATEGORIA/GRADO	PROPOSTA DI PAGAMENTO
YODA S.P.V. S.r.l.	Privilegio ipotecario	€ 30.190,14 (90 %)
Agenzia delle Entrate – Riscossione Sicilia	Privilegio ex art. 2752 c.c.	€ 3.804,47 (15 %)
Comune di Caccamo	Chirografario	€ 110,70 (5 %)
Santander Consumer Bank S.p.A.	Chirografario	€ 1.043,10 (5 %)
Camera di Commercio	Chirografario	€ 20,04 (5 %)
TOTALE		€ 35.168,45

Alla luce di questi dati si ritiene oggi di potere esprimere un giudizio di probabile convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.

Con la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i creditori privilegiati e chirografi, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del piano stesso.

10. MERITO CREDITIZIO

Ai sensi dell'art. 68, comma 3 del C.C.I.I. viene richiesto all'OCC di verificare nella sua relazione “*se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. [...]*”.

Orbene, il mutuo è stato contratto nell'anno 2002 e precisamente **il Mutuo con Banca nuova ora YODA S.P.V. S.r.l.** del 09.10.2002, dai calcoli effettuati si è verificato che la banca poteva concedere massimo 13.304,24 , invece il mutuo concesso da Banca nuova S.P.A ammonta ad euro 35.000,00 come da mutuo che si allega sotto al n. 24.



Quindi, si può affermare, che il soggetto finanziatore Banca nuova NON ha tenuto conto del merito creditizio.

Secondo creditore su cui è stato controllato il merito creditizio è Santander Consumer Bank S.p.A. 01.01.2018;

Quindi, si può affermare, che il soggetto finanziatore Santander Consumer Bank S.p.A. NON ha tenuto conto del merito creditizio, a maggior ragione essendo negativo il Mutuo con Banca nuova stipulato nel 2002 ed insoluto.

Tabella riepilogativa del merito creditizio:

CREDITORE	IMPORTO CONCESSO	IMPORTO CONCEDIBILE	MERITO CREDITIZIO
il Mutuo con Banca nuova ora YODA S.P.V. S.r.l. del 09.10.2002	35.000,00	13.304,24	NESSUN MERITO CREDITIZIO
Santander Consumer Bank S.p.A.	Euro 21.960,00	Euro 16.211,68 senza considerare la rata di mutuo che era già in arretrato e pendente. Con la rata di mutuo l'importo viene in negativo : -17.778,99	NESSUN MERITO CREDITIZIO

L'art 69, co 2 del C.C.I.I. recita: *“Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”*



11. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA VERIDICITÀ DEI DATI ED ALLA PROGNOSE DI FATTIBILITÀ DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

In ragione di quanto esposto si può concludere che la proposta di ristrutturazione dei debiti, avanzata dal Sig. Ventura, risulta sostenibile e fattibile anche con le falcidie apportate.

In ragione di quanto sinora illustrato, la proposta prevede:

- il pagamento integrale e in prededuzione del professionista incaricato; del creditore YODA S.P.V. S.l.r., per il credito ipotecario sino al valore di euro 30.190,14;
- del creditore Agenzia delle Entrate – Riscossione per il credito privilegiato ex art. 2752 c.c., sino al valore di euro 3.804,47;
- del creditore Comune di Caccamo per il credito chirografario sino al valore di euro 110,70;
- del creditore Camera di Commercio per il credito chirografario sino al valore di euro 20,04;
- del creditore Santander Consumer Bank S.p.A., per il credito chirografario sino al valore di euro 1.043,10.

Sulla base di quanto innanzi illustrato, e considerato il debito complessivo individuato nella procedura di ristrutturazione dei debiti, comprensivo dei costi della procedura che i debitori propongono di pagare, ammonta ad € 44.680,00, di cui € 8.511,55 in prededuzione, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile l'elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile di € 520,00 per complessive n. 84 rate.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione, il pagamento in misura pari al 90 % del creditore privilegiato ipotecario, del 15 % dei creditori privilegiati ex art. 2752 c.c., e del 5 % dei creditori chirografari. È stata anche presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dei debitori e questa simulazione non è risultata percorribile perché l'unico immobile in questione non può soddisfare maggiormente tutti i creditori, considerando che si tratta dell'unico immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.

Anche l'ipotesi di alienare l'auto di proprietà del debitore non risulta fattibile poiché la stessa, oltre ad avere un valore di mercato molto basso, è un'autovettura datata in quanto immatricolata nell'anno 2008.



Con l'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i debitori provvederanno al pagamento subito dopo l'omologazione.

ATTESTAZIONE

Ex art 68, co. 2 C.C.I.I.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, la sottoscritta Avv. Pia Maria Manzella, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, professionista incaricato ex articolo art. 2, lett. t) del C.C.I.I. nella procedura proposta dal Sig. Ventura Giovanni.

PRODOTTI

- Modello 730 (Si veda all. n. 4 A – B – C)
- Certificato di residenza e Stato di famiglia (si veda all. n. 5)
- Visura (si veda all. n. 6)
- Carta di circolazione (si veda all. n. 8)
- centrale di allarme interbancaria presso Banca d'Italia; (allegato n. 18)
- centrale rischi presso Banca d'Italia; (allegato n. 20)
- certificato del casellario giudiziale; (allegato al n. 11)
- sistemi di informazioni creditizie, e per la precisione:
 - i. Crif; (allegato n. 19)
 - ii. CTC; (allegato n. 21)
 - iii. Experian Italia S.p.A.; (allegato n. 25)

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente, come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;



- la procedura di ristrutturazione debiti del consumatore predisposto dal Sig. Ventura;

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE II, ART. 68, CO. 2 alla data dell'ultimo documento prodotto.

Si attesta che la presente relazione è composta da **n. 23 pagine** e da **n. 25 allegati** come riportati nell'elenco che segue.

ALLEGATI:

- Nomina O.C.C. (All. 1)
- Comunicazione ex art. 68, comma VI, C.C.I.I. (All. 2 – 2 B)
- Elenco creditori (All. 3)
- Dichiarazione dei redditi (All. 4 A – B – C)
- Certificato di residenza e contestuale stato di famiglia (All. 5)
- Visura storica immobile (All. 6)
- Verbale delle dichiarazioni primo incontro (All. 7)
- Carta di circolazione (All. 8)
- Estratto del registro degli atti di matrimonio (All. 9)
- Lista movimenti conto (All. 10)
- Sistema informativo del Casellario (All. 11)
- Documentazione medica (All. 12)
- Agenzia delle Entrate (All. 13)
- Agenzia delle Entrate/Riscossione (All. 14)
- INAIL (All. 15 A – B)
- Comune di Caccamo - TARI (All. 16)
- Istanza precisazione credito YODA SPV S.p.A. (All. 17)
- CAI (All. 18)
- CRIF (All. 19)



- Centrale Rischi (All. 20)
- CTC (All. 21)
- Libretto pensione Ventura (All. 22)
- Perizia immobile (All. 23)
- Mutuo (All. 24)
- Experian (All. 25)

Con osservanza.

Bagheria, 14 novembre 2023

Avv. Pia Maria Manzella con funzioni di O.C.C.